

**ASSOCIAZIONE COMMERCianti CASALINGHI, COLTELLERIE,
FERRAMENTA, UTENSILERIE, VETRO E CERAMICA
DELLA PROVINCIA DI MILANO**

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

Tra gli operatori del settore casalinghi, coltellerie, ferramenta, ottoni, utensileria, vetrerie, porcellane, terraglie, cristallerie, terracotte, vetri, specchi, cornici ed affini operanti nella provincia di Milano è costituita l'ASSOCIAZIONE COMMERCianti CASALINGHI, COLTELLERIE, FERRAMENTA, UTENSILERIE, VETRO E CERAMICA DELLA PROVINCIA DI MILANO.

Essa rappresenta e tutela gli interessi etici, professionali ed economici dei soggetti imprenditoriali che operano nel comparto di riferimento.

L'Associazione aderisce, quale Associazione costituente amministrata, all'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della provincia di Milano - Confcommercio, condividendone le finalità, i principi ispiratori, le regole di comportamento e accettandone lo Statuto e quanto da esso discendente.

L'Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici.

Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale, in armonia con i propri scopi sociali.

L'Associazione ha sede in Milano presso l'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della provincia di Milano e la sua durata è illimitata.

ART. 2 - FINALITÀ

L'Associazione, nell'interesse generale delle imprese rappresentate:

- a) promuove e tutela gli interessi etici, professionali ed economici nei confronti di soggetti terzi, pubblici e privati;
- b) favorisce le relazioni tra gli Associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
- c) assiste e rappresenta gli Associati, partecipando con propri rappresentanti alle trattative sindacali di interesse ed intervenendo su ogni altra questione possa riguardare il settore rappresentato;
- d) designa e nomina propri rappresentanti o delegati in Enti, Organi o Commissioni ove tale presenza sia richiesta o ammessa;
- e) promuove e favorisce servizi e attività di assistenza, consulenza e formazione alle imprese associate sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente;
- f) informa le imprese aderenti, anche a mezzo di propri organi di stampa, su ogni notizia o dato possa essere di interesse per il comparto;
- g) promuove ed incoraggia iniziative tendenti a potenziare il settore ed a trasmetterne un'immagine di correttezza e professionalità;
- h) assume tutte le iniziative atte a prevenire e risolvere eventuali controversie;
- i) cura ed intensifica i rapporti con analoghe Associazioni Territoriali ed Estere;
- j) espleta ogni altro compito che dalle leggi o dalle deliberazioni dell'Assemblea sia ad essa direttamente affidato.

ART. 3 - SOCI

Possono aderire all'Associazione le imprese, individuali o società, che svolgono nella Provincia di Milano l'attività di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Le imprese individuali partecipano all'Associazione in persona del titolare; le società in persona del legale rappresentante o di un suo delegato.

Possono aderire, altresì, in qualità di Soci Aggregati, secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio Direttivo, Organizzazioni Enti e Istituzioni che si prefiggano fini simili e comunque in armonia con quelli dell'Associazione.

Il rapporto associativo si costituisce per effetto e dal momento della delibera del Consiglio Direttivo di accettazione della domanda di adesione. Avverso il rigetto di tale domanda è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente.

L'adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un biennio e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio salvo comunicazione scritta del Socio da presentare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'adesione attribuisce la qualifica di Socio dell'Unione e della Confcommercio e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quelli dell'Unione e della Confederazione.

Le imprese associate sono tenute a corrispondere all'Associazione i contributi deliberati, di anno in anno, dagli Organi competenti. Le quote associative sono intrasmissibili.

Solo se in regola con i contributi associativi è possibile esercitare i diritti negli Organi di cui al successivo articolo 7 ovvero rappresentare l'Associazione in Enti o Commissioni.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI

Il Socio ha diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto, a fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e di ogni altro servizio erogato dall'Associazione, di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in Assemblea.

Il Socio ha il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di corrispondere i contributi sociali, di partecipare alla vita associativa.

I Soci che ricoprono cariche associative hanno il dovere di adempiere ai compiti ad esse inerenti con lealtà, probità e diligenza.

ART. 5 - CESSAZIONE

La qualità di Socio si perde:

- a) per scioglimento dell'Associazione;
- b) per recesso nei modi e termini di cui all'articolo 3 del presente Statuto;
- c) per esclusione in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale o per violazione delle norme del presente Statuto;
- d) per decadenza, ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità;
- e) per morosità nel versamento delle quote associative.

Il venir meno della qualifica di socio comporta la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale.

Tuttavia, permane l'obbligo del pagamento dei contributi associativi eventualmente maturati e non corrisposti.

ART. 6 - SANZIONI

Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria sono:

- a) la deplorazione
- b) la sospensione
- c) la decadenza
- d) l'esclusione

La sanzione di cui alla lettera b) impedisce temporaneamente la partecipazione alle attività degli Organi.

ART. 7 - ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Comitato di Presidenza
- d) il Presidente
- e) il Collegio dei Probiviri

ART. 8 - CARICHE SOCIALI

Gli Organi sono eletti a scrutinio segreto salvo diverso metodo stabilito dall'organismo interessato.

Possono essere eletti alle cariche sociali gli imprenditori che svolgono la propria attività nei settori rappresentati o altra persona munita di delega da parte dell'impresa o di procura speciale in caso di società di capitali; uno dei soci in caso di società di persone.

Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono dalla carica automaticamente in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

Le cariche elettive hanno durata di 4 (quattro) anni e sono esercitate gratuitamente.

ART. 9 - GRUPPI

L'Associazione è formata da due Gruppi:

- a) Gruppo commercianti di articoli casalinghi, coltellerie e vetro-ceramica (vetrerie, porcellane, terraglie, terracotta, vetri, specchi e cornici);
- b) Gruppo commercianti di articoli di ferramenta ed utensileria.

ART. 9 - ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi annualmente deliberati.

Ogni Associato ha diritto di esprimere, oltre al voto direttamente spettantegli, quello di due altri Associati che egli rappresenti per delega.

La delega dovrà risultare da un atto scritto e non è trasferibile.

ART. 10 - ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

Le riunioni dell'Assemblea possono essere Ordinarie o Straordinarie e sono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

In seduta Ordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno mediante avviso da spedire 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione di luogo, giorno, mese e anno dell'adunanza nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in via Straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno oppure su richiesta di almeno il 25 % degli Associati.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dai Soci, il Presidente deve provvedervi entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con preavviso di 5 (cinque) giorni.

L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori ed il segretario dell'Assemblea che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea medesima.

La partecipazione del Notaio è necessaria per lo scioglimento dell'Associazione ovvero quando sia richiesta da almeno il 50% degli Associati.

ART. 11 - ASSEMBLEA: VALIDITÀ

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno il 50% più uno dei componenti, in persona o per delega. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti personalmente o per delega.

Il Presidente dell'Assemblea stabilisce, di volta in volta, le modalità di votazione salvo che l'Assemblea decida diversamente e salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

A ciascun componente spetta un voto e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

Per le modifiche statutarie è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza della maggioranza assoluta di tutti i Soci e dei voti assembleari.

In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiara eletto il candidato avente maggiore anzianità associativa.

ART. 12 - ASSEMBLEA: COMPETENZE

L'Assemblea, in *seduta Ordinaria*:

- a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale vincolanti per tutti i Soci;
- b) elegge ogni 4 (quattro) anni il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- c) elegge i componenti il Collegio dei Probiviri;
- d) approva la relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
- e) ratifica la misura dei contributi associativi nonché le modalità di corresponsione;
- f) ratifica eventuali quote "una tantum" o contributi straordinari che diverranno, in tal modo, obbligatori per tutti i Soci;

g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea, in *seduta Straordinaria*:

- a) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- b) delibera sulla scioglimento dell'Associazione;
- c) delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da 2 (due) Vice Presidenti e da 3 (tre) Consiglieri, eletti dall'Assemblea, per ognuno dei due Gruppi di operatori nei quali è suddivisa l'Associazione.

Su proposta del Presidente possono essere cooptati imprenditori associati che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo, fino ad un massimo di 3 (tre).

ART. 14 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni 120 giorni, a mezzo di lettera, fax o strumento informatico.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e l'ordine del giorno della riunione.

La convocazione deve avvenire almeno con un preavviso di 8 (otto) giorni.

In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a 2 (due) giorni.

Le riunioni sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei componenti. Non sono ammesse deleghe. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Nelle votazioni palesi prevale la parte che comprende il voto del Presidente. Nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta ed in caso di ulteriore parità la mozione si intenderà respinta.

Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

1. detta i criteri di azione dell'Associazione;
2. elegge al proprio interno i due Vicepresidenti che devono rappresentare i due Gruppi nei quali è suddivisa l'Associazione;
3. predispone annualmente la relazione politica e gestionale;
4. ratifica l'importo delle quote associative deliberate dall'Unione;
5. propone eventuali contributi straordinari o quote una tantum che saranno ratificati dall'Assemblea e diverranno, in tal modo, obbligatori per tutti i Soci;
6. delibera modalità e condizioni per l'adesione dei Soci Aggregati di cui all'art. 3;
7. delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
8. dichiara la decadenza dalle cariche sociali;
9. dichiara l'esclusione di cui all'art. 6, proposta dal Collegio dei Probiviri.

ART. 15 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è l'organo che attua le decisioni del Consiglio Direttivo.

E' costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Presidente Onorario.

Possono essere invitati, senza diritto di voto, il Presidente che per ultimo ha rivestito la carica, nonché a scopo consultivo, e in via non permanente, su singole tematiche, membri del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Presidenza definisce i progetti organici di intervento, individua - in accordo con l'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della provincia di Milano - le risorse necessarie per l'attuazione di essi e ne affida il coordinamento a uno o più membri di Consiglio appositamente nominati.

ART. 16 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma che può delegare ed è rieleggibile per 3 (tre) mandati consecutivi.

Il Presidente inoltre:

- a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, adottando i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali;
- b) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- c) redige la relazione politica da presentare al Consiglio ed all'Assemblea;
- d) ha facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- e) può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi e che si rendano necessari nell'interesse delle finalità dell'Associazione.

In casi di particolare necessità o urgenza può sostituirsi al Consiglio Direttivo riferendo per la ratifica del proprio operato all'Organo competente alla prima riunione successiva.

Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente più anziano.

In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vicepresidente anziano ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca l'Assemblea che provvede all'elezione del nuovo Presidente entro 90 giorni dalla vacanza.

ART. 17 - VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili; coadiuvano il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ne esercitano le funzioni, nei limiti posti dall'art. 16 del presente Statuto.

ART. 18 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è scelto tra le personalità che si siano distinte per particolari meriti nell'attività associativa, al fine di attribuirgli la funzione di garante dell'attività dell'Associazione in armonia con il suo Statuto.

In sintonia con quanto deciso dal Comitato di Presidenza, il Presidente Onorario può essere incaricato dal Presidente a rappresentare l'Associazione presso l'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della provincia di Milano e presso gli Enti e le Società della stessa.

ART. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri.

Viene eletto dall'Assemblea fra gli Associati non consiglieri che svolgano l'attività commerciale nel settore da almeno quindici anni e siano di età non inferiore ai cinquanta.

I suoi membri durano in carica 4 quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

Al Collegio dei Proviviri sono deferite tutte le controversie che potessero sorgere nell'ambito dell'Associazione.

ART. 20 - SEGRETARIO

Il Segretario è responsabile dell'attività organizzativa e del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale.

Egli coadiuva il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio.

ART. 21 - AMMINISTRAZIONE

a) Amministrazione

L'Unione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 3 del proprio Statuto, amministra l'Associazione.

b) Contributi

I contributi associativi a carico dei Soci sono deliberati dal Consiglio Direttivo su conforme proposta dell'Unione, in ottemperanza allo Statuto della stessa, alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro, alle deliberazioni della Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo dei Servizi e delle PMI.

Su proposta dell'Unione, il Consiglio Direttivo stabilisce altresì modalità e termini per la corresponsione dei citati contributi.

c) Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 22 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei quattro quinti dei Soci ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti.

La stessa Assemblea nomina un liquidatore che osserverà le vigenti disposizioni di legge per la devoluzione del patrimonio.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto dell'Unione, di quello della Confcommercio e le disposizioni di legge in quanto applicabili.